

SOMMARIO

1. IL CIRCOLO COME ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
2. NORME PER LA COSTITUZIONE DI UN CIRCOLO
3. ORGANI DEL CIRCOLO
4. LE RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI
5. I DIRITTI RICONOSCIUTI AI CIRCOLI

(Vedi anche indice analitico a pag 6)



1) IL CIRCOLO COME ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

Il circolo è una libera associazione, che nasce per volontà di un gruppo di cittadini (organizzazione collettiva) che si uniscono per il perseguimento di uno scopo ideale, in ogni modo di natura non economica (assenza di scopo di lucro).

Tale tipo di associazione assume solitamente la figura giuridica di associazione non riconosciuta definita come organizzazione stabile di persone per il perseguimento di uno scopo non lucrativo, priva del riconoscimento di personalità giuridica, non soggetta quindi alla tutela, patrocinio e controllo dello Stato e la cui vita interna è regolata esclusivamente dalla volontà degli associati.

L'ordinamento giuridico riconosce, tutela e disciplina questa forma organizzativa sia nella Costituzione sia nel Codice Civile.

• La **Costituzione italiana** riconosce e tutela l'associazionismo, negli articoli:

- art. 2 che riconosce come l'individuo forma la propria personalità, oltre che nella famiglia, anche nelle forme sociali;
- art. 9 che riconosce il diritto alla cultura e alla formazione personale dell'individuo;
- art. 18 che riconosce il diritto di associarsi.

• Il **Codice Civile** disciplina l'Associazione non riconosciuta attraverso gli articoli:

- art. 36 dispone che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi degli associati. Dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali è stata conferita la presidenza o la direzione, secondo gli accordi statutari.
- art. 37 stabilisce che i contributi degli associati ed i beni acquisiti con questi costituiscono il fondo comune dell'associazione. I singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo finché dura l'associazione, né pretenderne la quota in caso di recesso.
- art. 38 precisa che per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

L'associazione non riconosciuta costituisce un soggetto distinto dagli associati, infatti, pur non essendo dotata di personalità giuridica, è caratterizzata da:

- **autonomia patrimoniale imperfetta**

il circolo è un soggetto di diritto con una propria capacità sostanziale e processuale ma non è dotata di autonomia patrimoniale perfetta e, quindi, delle obbligazioni assunte nei confronti di terzi risponde in modo solidale e personale chi ha agito in nome e per conto dell'ente;

- **finalità non lucrativa**

il circolo non deve perseguire uno scopo di lucro soggettivo (che, al contrario, caratterizza le società). È infatti vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione; gli eventuali risultati positivi della gestione devono essere, quindi, impiegati per il perseguimento esclusivo delle finalità istituzionali del circolo.

- **principio di mutualità**

l'attività del circolo è, infatti, principalmente svolta a favore dei propri associati.

Gli atti compiuti dagli amministratori sono imputabili all'associazione in base al rapporto di rappresentanza organica.

L'associazione, infatti, esprime la propria volontà attraverso i suoi organi:

- assemblea;
- consiglio direttivo;
- presidente.

La volontà di questa è portata di fronte a terzi dagli organi che agiscono come rappresentanti in nome e per conto, ed il Presidente ne costituisce il rappresentante legale.

2) NORME PER LA COSTITUZIONE DI UN CIRCOLO

I circoli si costituiscono per volontà di un gruppo di cittadini che:

- si riuniscono e decidono le regole del loro stare insieme;
- decidono lo scopo (praticare e diffondere una o più discipline sportive, promuovere attività assistenziale, attività culturali, ecc.);
- possono affiliarsi ad un Ente di Promozione Sportiva di livello nazionale (come l'AICS, che è anche Ente con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero degli Interni).

Il circolo si costituisce con la sottoscrizione da parte dei soci fondatori di un contratto plurilaterale con comunione di scopo e aperto (nel senso che al rapporto associativo possono poi aderire anche altri soggetti), formato dall'**atto costitutivo** e dallo **statuto**, che devono riportare la sottoscrizione dei soci fondatori in ogni foglio e in calce.

ATTO COSTITUTIVO

Nell'atto costitutivo (vedi fac-simile nella "Modulistica" a pagina 120-121) i soci manifestano la volontà di costituire l'associazione.

Al fine di evitare in futuro possibili contestazioni riguardo al contenuto dell'accordo ed in particolare sugli impegni delle parti, è opportuno che l'atto costitutivo sia fatto per iscritto, in particolare si consiglia di redigere l'atto costitutivo e lo statuto nella forma della scrittura privata da registrare all'Agenzia delle Entrate.

Sia quando nasce l'associazione, sia nel caso di nuove successive adesioni, è sempre opportuno far compilare apposita domanda da parte di ogni interessato, tanto più se minorenne (in tal caso occorre il contestuale atto d'assenso del genitore).

L'atto costitutivo di un circolo/associazione deve necessariamente contenere i seguenti elementi:

- scopo e oggetto sociale (di natura non commerciale);
- mancanza di fine di lucro;
- elenco dei soci fondatori;
- denominazione e la sede sociale del circolo;
- la data di costituzione;
- primo comitato direttivo eletto.

STATUTO

Lo statuto (vedi fac-simile nella "Modulistica" a pagina 122 "Statuto tipo del Circolo Ricreativo-Sportivo" e pag. 126 "Statuto tipo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica") è parte integrante del contratto sociale e per le stesse considerazioni fatte per l'atto costitutivo, cui solitamente si allega, è quanto mai opportuno, per garantire chiarezza e rispetto assoluto della vita democratica interna del circolo, redigerlo nella forma della **scrittura privata** registrata.

E' l'atto con cui gli associati stabiliscono le norme organizzative di funzionamento interno del circolo, fornendo l'indicazione degli organi societari (l'assemblea dei soci, consiglio direttivo e presidente), lo scopo sociale ed eventuali organi di controllo.

Anche per lo statuto si può parlare di "contenuto minimo" e deve contenere:

- denominazione e sede;
- scopi e finalità non di lucro;
- norme di ammissione e di adesione;
- diritti e doveri dei soci
- il patrimonio sociale;
- organi dell'associazione, loro poteri e norma d'elezione;
- procedure per le modifiche dello statuto;
- modalità di scioglimento.

Come dettagliatamente esposto nella "Disciplina Fiscale", **la presenza nello statuto di alcuni principi sono condizione imprescindibile per qualificare il circolo come ente non commerciale e godere delle relative**

agevolazioni tributarie, ai sensi dell'art. 148 (ex 111) del TUIR; in particolare:

- è vietata la distribuzione tra gli associati di utili o riserve;
- all'atto dello scioglimento del circolo o associazione il patrimonio residuo deve essere devoluto ai fini di pubblica utilità;
- tutti i soci esercitano uguali diritti e doveri;
- le quote sociali non sono trasmissibili;
- obbligo di un rendiconto economico e finanziario annuale.

Per le associazioni sportive vedi anche nella parte disciplina fiscale: "Gli ulteriori requisiti statuari per le associazioni sportive dilettantistiche affiliate all'AICS".

I PRINCIPALI ASPETTI DELLO STATUTO

• Denominazione e sede del circolo

L'indicazione del nome consente di ottenere la tutela dell'ordinamento ai sensi dell'art. 7 del Codice Civile, tanto che, se qualcuno se n'appropria con gli stessi fini o danneggia il nome del circolo, è possibile adire le vie giudiziali allo scopo di tutelarlo.

• Scopi e finalità

E' indispensabile definire in maniera dettagliata e specifica i principi e le caratteristiche su cui il circolo basa la propria azione. Tra questi è importante porre l'accento sull'assenza dello scopo di lucro e se saranno previsti altri servizi accessori quali la mescolta di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, la mensa ecc. E' quindi necessario scrivere con sufficiente chiarezza finalità e scopi al fine di dirimere eventuali contestazioni sull'indirizzo che sta seguendo l'associazione.

• Norme d'ammissione dei soci

Una delle principali preoccupazioni, nella stesura di uno statuto, deve essere quella di stabilire i requisiti e le norme d'adesione dei soci all'associazione. E' chiaramente auspicabile, vista la caratteristica delle nostre associazioni che tali norme non siano troppo selettive al fine di garantire la più ampia partecipazione.

• Diritti dei soci

Nella definizione di diritti e doveri del socio particolare rilevanza assume la tessera sociale, ossia il documento che qualifica il frequentatore del circolo come socio. L'adozione della tessera nazionale dell'associazione d'appartenenza (in questo caso della tessera nazionale AICS) acquista il valore dell'adesione piena dei singoli associati, e del circolo, alle finalità ideali e programmatiche dell'associazione.

Diritti inalienabili per il socio sono il diritto di voto per tutti i soci maggiorenni, quelli di poter avere tutti i vantaggi previsti nello statuto, un sistema di funzionamento interno improntato al principio di democraticità, deve essere garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi secondo il principio del voto singolo come previsto dall'art. 2530, secondo comma del codice civile, l'elettorato attivo e passivo, quello di poter recedere dal sodalizio, la certezza che l'associazione svolga le attività conformemente agli scopi sociali, e che il fondo comune sia amministrato secondo quanto stabilito dai soci e delle leggi vigenti.

• Doveri dei soci

Doveri del socio sono quelli di versare i contributi associativi così come stabiliti dal direttivo, di lealtà nei confronti del sodalizio, di rispettare lo statuto e le deliberazioni previste dal direttivo e non fare atti che contraddicano lo scopo dell'associazione. Il socio può essere espulso dal circolo qualora non rispetti tali doveri. Il socio è in ogni modo tutelato dall'art. 24 del Codice Civile, che esige l'esistenza di gravi motivi per l'esclusione di un associato da parte dell'assemblea. E' particolarmente importante, come si vedrà meglio in seguito, che lo statuto indichi con chiarezza quando un nuovo associato può fruire di servizi forniti dall'associazione.

• Il patrimonio sociale

E' regolato dall'art. 37 del Codice Civile ed ha la funzione di garantire il perseguimento degli scopi sociali. Esso è costituito da tutti i diritti di carattere patrimoniale facenti capo all'associazione e quindi, oltre alle quote asso-

ciative ed ai beni da questa acquistati, anche tutti gli altri beni pervenuti al circolo che costituiscono il fondo comune.

Il fondo comune non è divisibile finché dura in vita l'associazione; pertanto i singoli associati non possono chiedere la divisione, né pretendere la quota in caso di recesso, né chiedere un godimento di beni proporzionale all'ammontare della propria quota.

Secondo l'art. 38 del Codice Civile, le associazioni rispondono alle obbligazioni prese verso terzi con il proprio fondo comune, ed in via solidale con il patrimonio dei soggetti che hanno contratto le obbligazioni in nome e per conto del circolo.

• **Rendiconto economico**

Il consiglio direttivo risponde del proprio operato all'assemblea dei soci a cui, fra l'altro, dovrà sottoporre il rendiconto della gestione per l'approvazione.

Nello statuto dovrà essere indicato l'esercizio sociale che può anche non coincidere con l'anno solare (ad es. 01/09 – 31/08), il termine per la presentazione ed approvazione e la destinazione dell'eventuale residuo attivo.

• **Modifiche allo statuto**

Lo statuto può essere modificato al fine di adeguarlo alle nuove esigenze dell'associazione ad opera dell'assemblea straordinaria dei soci secondo le maggioranze previste dallo stesso statuto. Tale possibilità garantisce una gestione improntata alla massima chiarezza e trasparenza. Si ricorda che lo statuto modificato deve essere nuovamente registrato all'Agenzia delle Entrate.

• **Scioglimento**

Per quanto riguarda le norme di scioglimento va indicata la durata dell'associazione, in quali occasioni si scioglierà e come sarà destinato il fondo comune.

Di particolare importanza è la destinazione del fondo comune residuo che deve essere devoluto ad altri enti con medesime finalità o ai fini di pubblica utilità.

DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE: OBBLIGATORIA

Una volta costituito, il circolo deve obbligatoriamente richiedere l'attribuzione del **numero di codice fiscale** che ha funzione di targa identificativa e che ne consente la riconoscibilità nei rapporti con la Pubblica amministrazione. L'apposito **modello AA5/5** deve essere sottoscritto dal legale rappresentante (solitamente il Presidente) e presentato agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate insieme ad una fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto. La presentazione della domanda può essere effettuata anche da una persona diversa dal Presidente espressamente delegata ed in possesso di una fotocopia della carta d'identità del delegante.

3) ORGANI DEL CIRCOLO

Gli organi dell'associazione hanno il potere di compiere atti vincolanti, tra questi non si può assolutamente prescindere dal consiglio direttivo e dall'assemblea dei soci.

• **Assemblea**

E' formata da tutti i soci del circolo, è l'organo sovrano dell'associazione e come tale ha il compito di esprimere la volontà sociale, di eleggere il consiglio direttivo, l'approvazione del rendiconto, le linee generali del programma d'attività, le modifiche allo statuto e lo scioglimento del circolo. Deve essere effettivamente operante e convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in seduta straordinaria qualora ne faccia richiesta il direttivo, o 1/10 dei soci (art. 20 del Codice Civile), o quando occorran condizioni particolari, quali le modifiche allo statuto o lo scioglimento del circolo.

• **Consiglio Direttivo**

E' l'organo esecutivo, eletto dall'assemblea dei soci, la sua durata in carica è prevista dallo statuto e deve essere composto, per regolamento AICS, da almeno cinque e non più di 13 membri. Ad esso competono l'amministrazione del fondo comune e del patrimonio del circolo, e la gestione di tutte le attività necessarie per il perseguimento

mento dello scopo sociale secondo le indicazioni fornite dall'assemblea dei soci. Di norma spetta al direttivo l'attivazione degli incarichi e la nomina dell'ufficio di presidenza.

• **Presidente**

E' il rappresentante legale dell'associazione, vale a dire ha la rappresentanza processuale ai sensi dell'art. 36 cod. civ. e versi i terzi che contraggono obbligazioni con il circolo come previsto dall'art. 38 del cod. civ.

• **Revisori dei conti**

E' un organo non di controllo non obbligatorio che possono essere nominati soprattutto quando la complessità delle attività del circolo richiede un ulteriore organismo di garanzia, ad esempio quando l'associazione svolge attività che richiede il rispetto della normativa fiscale.

• **Collegio dei probiviri**

E' un organo "giurisdizionale", non obbligatorio dell'associazione, atto a dirimere le controversie che possono insorgere tra soci, tra organi e tra organi e soci.

L'IMPORTANZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione e deve riunirsi almeno una volta l'anno, solitamente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto della gestione predisposto dal Consiglio Direttivo.

La convocazione dovrà avvenire **per iscritto** e/o affissione dell'avviso stesso nella bacheca sociale, a seconda di quanto indicato nello statuto e comunque con ogni altra modalità ritenuta idonea per consentire la massima diffusione. Tale avviso dovrà contenere il giorno, l'ora ed la località (indirizzo, città) in cui avrà luogo l'assemblea dei soci, nonché l'**ordine del giorno**, che oltre all'approvazione del rendiconto, potrà contenere altri argomenti che si ritiene opportuno sottoporre all'assemblea.

Nel caso fossero scadute le cariche sociali, l'assemblea diventerà anche **elettiva**.

In sede d'assemblea viene nomina un Presidente ed un Segretario, che possono essere anche diversi dal Presidente e dal Segretario dell'associazione.

Di tale assemblea (così come di ogni adunanza dei soci, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori) dovrà essere **redatto un verbale da trascrivere sull'apposito registro**, che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

LIBRI SOCIALI

Per individuare i libri sociali che ogni associazione deve istituire, sarà necessario, fare riferimento alle norme sull'ordinamento e sull'amministrazione previste dallo statuto. Il legislatore, infatti, ha attribuito una precisa funzione normativa agli "accordi tra gli associati", ovvero ciò che hanno concretamente stabilito gli associati in sede di costituzione.

Pertanto, sono obbligatori quei libri la cui tenuta è **prevista espressamente dallo statuto** ovvero, in mancanza di una specifica previsione in tal senso, risulterà comunque opportuno porre in uso dei libri sociali che al fine di garantire una più chiara e trasparente gestione consentano di documentare le adunanze e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

Tra questi è necessaria l'adozione dei seguenti libri sociali:

• **libro soci**

da utilizzare per annotare, secondo un criterio cronologico, tutti i soci, con le relative generalità, eventuali esclusioni e/o recessi, e così via.

• **libro verbali assemblee e consigli direttivo**

è il libro necessario per l'annotazione di tutte le delibere assembleari, siano esse ordinarie o straordinarie e per l'annotazione dei verbali delle adunanze del consiglio direttivo dell'associazione.

• **libro verbali collegio dei revisori (eventuale)**

si tratta di un registro in cui vengono riportati i verbali delle riunioni periodiche del collegio dei revisori (meglio noto come collegio sindacale), che è un organo facoltativo di controllo interno.

Per tali libri non è richiesta la vidimazione, ma al fine di preservarli da eventuali manomissioni è consigliabile l'adozione di libri con le pagine numerate.

In appendice è riportato qualche facsimile di verbali, per l'assemblea e consiglio direttivo, cui potersi rifare per la compilazione.

Oltre ai libri sociali su elencati si consiglia la tenuta di una prima nota in cui registrare progressivamente le entrate e le uscite.

4) LE RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI

• **Verso gli associati**

I membri del direttivo sono liberi di attuare le scelte che più ritengono opportune per il perseguimento degli scopi sociali. Secondo le indicazioni ricevute dall'assemblea dei soci.

Essi potranno rispondere (anche con il proprio patrimonio) nei confronti degli associati, qualora abbiano compiuto **atti contrari** alla e in pratica atti eccedenti se non addirittura in violazione dei limiti dei poteri attribuiti loro dallo statuto o non riconducibili alle finalità istituzionali.

Si consiglia in ogni caso di approvare e **verbalizzare** durante le riunioni del consiglio direttivo le **scelte di tipo patrimoniale**, o quella che, per modo o altro, potrebbero essere frutto di una decisione "personale" di un singolo dirigente.

• **Verso i creditori e i terzi in genere**

Una forma di responsabilità riferibile in via diretta ai circoli è la **responsabilità contrattuale**, relativa cioè all'inadempimento di un impegno (contratto) sottoscritto con soggetti terzi.

Nello svolgimento della propria attività (istituzionale ed eventualmente commerciale) il circolo può stipulare contratti di ogni genere ed in base a questi assumere precise obbligazioni.

Casi piuttosto ricorrenti sono quelli relativi alla fornitura di beni o servizi che impegna il circolo al pagamento di un corrispettivo pattuito, o il caso di corsi o di manifestazioni di spettacolo per i quali il circolo richiede il pagamento di un biglietto di ingresso.

L'art'38 del Codice Civile stabilisce che **"per le obbligazioni dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i propri diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione"**. Tuttavia, per i circoli AICS è valido il principio statuito dalla L.n.388/2000 per cui il creditore potrà rivalersi sul patrimonio personale di chi ha assunto obbligazione per conto dell'ente solo **dopo** aver escusso senza completa soddisfazione il patrimonio associativo (cosiddetta **responsabilità sussidiaria**).

Gli associati che non partecipano alla direzione del circolo sono estranei a tali obbligazioni e non potranno essere chiamati a rispondere agli adempimenti patrimoniale dell'associazione.

E' chiaro che qualora l'obbligazione sia stata assunta con il consenso del direttivo (es. si approva l'acquisto di un computer), è ipotizzabile, in quanto prevista dal Codice Civile art. 33, una responsabilità solidale dei membri dello stesso. Ciò vuol dire che, nel caso d'acquisto di un bene il venditore del bene potrà rivalersi sui membri del direttivo in caso d'inadempimento del sottoscrittore (presidente del circolo) del contratto.

• **Responsabilità nelle manifestazioni sportive**

La responsabilità per incidenti avvenuti nel corso di una manifestazione sportiva può coinvolgere il circolo quale organizzatore. Gli organizzatori di manifestazioni sportive dovranno svolgere un'attenta opera di predisposizione e controllo dei mezzi tecnici necessari alla gara ed alle prescrizioni dettate dalle autorità di pubblica sicurezza ma anche alle disposizioni dei diversi regolamenti sportivi (come ad es. è previsto l'uso dei "tatami" nelle gare di Karate).

Si rammenta che eventuali clausole d'esonero dalla responsabilità, spesso fatte sottoscrivere agli atleti o comu-

nicate agli spettatori non avranno alcun valore, in caso d'incidenti in cui sia ravvisabile una colpa dell'organizzatore.

I dirigenti AICS hanno una tutela assicurativa, sulla responsabilità civile, che tuttavia non li esonera certo dall'osservanza di quanto sopra specificato.

5) DIRITTI RICONOSCIUTI AI CIRCOLI

Stante lo spirito della Costituzione e il dettame della vigente legislazione italiana, compreso il Testo Unico della legge di Pubblica Sicurezza, il circolo è titolare di una serie di diritti fondamentali.

• Libertà di associazione

Un circolo in quanto "associazione non riconosciuta", sorge e si costituisce senza alcuna autorizzazione di Pubblica Sicurezza e senza permesso o licenza di qualsiasi altra autorità o ente pubblico o privato.

• Inviolabilità di domicilio

Intendendo come domicilio qualsiasi luogo di privata dimora, compresa la sede di un'associazione, le norme di legge garantiscono l'inviolabilità del domicilio.

Il Codice Penale (art. 614, 615) stabilisce per gli agenti di Polizia Giudiziaria la sola facoltà di visitare (e non perquisire) quei locali del circolo dove è svolto un servizio regolato da una licenza di PS, o da un'autorizzazione amministrativa (es. sala del bar). La perquisizione dei locali può essere effettuata solo se accompagnata da uno specifico mandato nel caso di "flagranza o presunzione di reato", ai sensi della legge speciale sul terrorismo correlata all'art. 41 TULPS.

Gli agenti del Nucleo Tributario, durante il normale svolgimento delle funzioni, possono accedere nei locali del circolo ove queste attività avvengano.

• Libertà di manifestazione del pensiero, di stampa e di propaganda

Al circolo è garantita la più ampia libertà di pensiero e di propaganda attraverso lo scritto o altro mezzo di diffusione. Ciò significa che può, senza autorizzazione, produrre e diffondere qualsiasi tipo di stampa che non sia periodico (regolato da apposita legge), può usare altoparlanti o altro mezzo di diffusione, ed usare mezzi propagandistici. È vietata ogni forma di pubblicità commerciale.

• Libertà di riunione

Il circolo può indire riunioni alle quali siano ammessi oltre ai soci anche gli altri cittadini non soci. Tali riunioni possono avvenire sia all'interno della sede sociale, che in qualsiasi altro luogo, senza che questo necessiti d'autorizzazione di polizia o di darne avviso alle autorità.

• Osservanza delle norme di legge

La Costituzione anche in questo caso, lascia ampia libertà. Il circolo ha, infatti, secondo l'art. 18, semplicemente il dovere di osservare le leggi imposte dalla vigente legislazione al singolo cittadino. Per talune attività, quali ad esempio la gestione di servizio bar e mensa, lo spettacolo o l'effettuazione d'operazioni commerciali, dovranno essere rispettate le disposizioni di carattere amministrativo e fiscale che le disciplinano, più avanti illustrate.

PASSAGGI FONDAMENTALI PER LA COSTITUZIONE
DI UNA ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

1

REDAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

CLAUSOLE STATUTARIE PER CIRCOLI RICREATIVI E CULTURALI
(AI SENSI DEL D.LGS. N. 460/1997)

Divieto di distribuzione utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale sociale

Uguali diritti e doveri fra tutti gli associati e rispetto del principio di democraticità

Intrasmissibilità delle quote

In caso di scioglimento il patrimonio residuo deve essere
devoluto a fini di pubblica utilità o ad enti con le medesime finalità

Obbligo di un Rendiconto annuale economico-finanziario

CLAUSOLE STATUT. IN AGGIUNTA PER SOC. E ASSOC. SPORTIVE DILETTANT.
(AI SENSI DELLA L. N. 289/2002)

Gratuità degli incarichi di amministratori

Divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società
o associazioni sportive nell'ambito della stessa disciplina

Organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento
ed il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche

Conformarsi alle direttive, agli Statuti ed ai Regolamenti degli Enti di Promozione Sportiva
a cui si è affiliati

2

AFFILIAZIONE ALL'ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA (AICS)

3

ATTRIBUZIONE OBBLIGATORIA DEL CODICE FISCALE

4

REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

5

APERTURA PARTITA IVA (IN CASO DI ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALE)

6

PREDISPOSIZIONE LIBRI